

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 18 dicembre 2023 - Ore 15.08

Presenti	Assenti			
*		Sig. Luigi ATTANASIO		Presidente
*		Sig. Alessandro CAVO (*)		Vicepresidente Vicario
*		Dott.ssa Paola NOLI	-	Vicepresidente
*	1,00	Sig. Paolo CORSIGLIA		
*		Dott. Stefano MESSINA		
*		Sig. Giovanni MONDINI		
*		Dott. Felice NEGRI (*)		
*		Sig. Massimiliano SPIGNO		
*		Dott. Ruggero REGGIARDO	-	Presidente Revisori dei Conti
*		Dott. Gian Alberto MANGIANTE (**)		Revisore dei Conti
	*	Dott. Giuseppe NOVELLI		Revisore dei Conti
*		Dott. Maurizio CAVIGLIA (***)	-	Segretario Generale
		sig. Cavo entrano alle ore 15.10 durante la		
		e entra alle ore 15.29 durante la comunica		
(***) Il dott. Caviglia esce alle ore 16.48 prima della trattazione della delibera n.354. Svolge le funzioni di				
Segretario	della riun	ione, a norma dell'art.22 c.2 del Regolam	ento di C	Giunta, il dott. Razeto.

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto, e la sig.ra Angela Modestini.

Oggetto: Art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Il PRESIDENTE riferisce:

Il primo comma dell'art 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il successivo terzo comma determina poi la scadenza temporale entro cui adottare tale provvedimento, ovvero entro il 31 dicembre di ogni anno e le modalità di trasmissione dello stesso.

Il RELATORE ricorda che con provvedimento n. 187 del 23 settembre 2017 in conformità alle disposizioni previste dall'art. 24 del predetto D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 la Giunta aveva compiuto per il nostro Ente la ricognizione e conseguente revisione straordinaria delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente.

Tale provvedimento era stato adottato seguendo le norme dettate dall'articolo 20, comma 2, integrato dalle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 100/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che aveva introdotto, in sede di prima applicazione degli articoli 20 e 24, particolari deroghe.

In particolare, al fine di poter redigere il provvedimento relativo all'Ente Camerale, l'articolo 26 comma 2 del Decreto Legislativo 175/2016 richiamando l'Allegato A dello stesso prevede l'inapplicabilità dell'articolo 4 alle società appartenenti ai gruppi Filse e Ligurcapital.

Occorre inoltre precisare che, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 comma 2 lettera d), sempre del sopracitato D.lgs 175/2016, e come richiamato dall'articolo 26 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 comma 12 quinques, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019.

Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si è applicata la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente

l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20".

- Il RELATORE ricorda inoltre l'inserimento all'articolo 24 (avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016) dei seguenti commi:
- il comma 5-bis che prevede: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";
- il comma 5-ter il quale proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Allo stato della legislazione vigente deve pertanto ritenersi che per il corrente anno 2023 torni applicabile la più rigorosa disciplina contenuta nell'art. 20 comma 2 D.LGS 175/2016 in ordine alle situazioni rilevanti ai fini della stesura dei piani di razionalizzazione.

Il prospetto riepilogativo, realizzato allo scopo di evidenziare, per ciascuna delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale, tutti gli elementi non discrezionali rilevanti al fine dell'applicazione della norma di cui trattasi, è stato redatto sulla base delle "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art.20,c.1,TUSP) Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022" estrapolate dal sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

È altresì previsto che il provvedimento di ricognizione sia inviato alla sezione della Corte dei Conti competente, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016, al fine della verifica del puntuale adempimento degli obblighi di Legge.

Occorre ricordare che la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta la possibile applicazione di una sanzione amministrativa, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, mentre per le società oggetto di razionalizzazione,

l'eventuale mancata alienazione entro i termini previsti dalla Legge, prevede per il socio pubblico l'impossibilita di esercitare i diritti sociali nei confronti della stessa fatto salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Con i provvedimenti n. 303 del 3 dicembre 2018, 370 del 9 dicembre 2019 e 380 del 16 dicembre 2019 e con provvedimento n 312 del 14 dicembre 2020 e 328 del 14 dicembre 2021 la Giunta Camerale ha compiuto per il nostro Ente la ricognizione prevista per le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, 2018, 2019, 2020.

L'ultimo provvedimento adottato il numero 347 del 19 dicembre 2022 con riferimento temporale al 31 dicembre 2021 aveva previsto quanto segue:

di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle seguenti società, costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale:

- Infocamere Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni;
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l. in breve DINTEC;
- Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in breve "Ecocerved s.c.a.r.l.";
- IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
- Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
- Tecno Holding società per azioni;
- Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l;
- Innexta S.c.r.l trasformata nell'esercizio 2021 in Società consortile a responsabilità limitata;

di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale di seguito enumerate:

- Unimercatorum srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
- Aries scrl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scarl;
- I.Ter scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera scrl

- AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl
- Si.Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec Scarl
- Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Infocamere scpa_per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecnoservicecamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved scarl
- Ecocerved scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Iconto srl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Retecamere scarl in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere scpa
- Ic Outsourcing scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved scarl
- Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding spa
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Retecamere scarl

di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle società:

- Porto Antico di Genova S.p.A.,
- Società Gestione Mercato S.c.p.A,
- Aeroporto di Genova S.p.A.,
- Autostrada dei Fiori S.p.A.,
- Autostrada Ligure Toscana S.p.A.,
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A.,
- Società regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle imprese Liguria International soc. cons. p.a.,
- Rete Fidi Liguria società consortile per azioni di garanzia collettiva fidi;
- Ligurcapital S.p.A. societa per la capitalizzazione della piccola e media impresa
- Infrastrutture Recupero Energia Ag.Reg.Ligure I.R.E. S.P.A.;

di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di commercio nelle società di seguito elencate, considerate le rinnovate disposizioni inserite dell'art 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 16 del D.L 25/05/2021 n. 73 convertito con L. 23/07/2021 n. 106 ovvero:

- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.;

di confermare quanto stabilito con la propria precedente deliberazione n. 35 del 28 gennaio 2019 e n 112 del 26 aprile 2021 in ordine alla partecipazione dell'Ente Camerale alla società Sviluppo Genova S.p.A.;

di confermare la partecipazione della Camera di Commercio in Ianua Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione costituendo, in essa, l'esplicazione delle funzioni istituzionali fatte palesi dall'art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93 ma la cui natura giudica lo pone al di fuori del Patrimonio mobiliare dell'Ente, e conseguentemente al di fuori del percorso di razionalizzazione previsto dal Decreto Legislativo 175/2016, fermo restando gli obblighi di censimento sull'apposita piattaforma del Ministero del Tesoro;

di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata, considerata l'importanza strategica, la soluzione migliore per il recesso dalla stessa;

di dare atto delle acquisizioni di quote e/o azioni nelle seguenti società, avvenute nel corso dell'anno 2022, e pertanto sottoposte a razionalizzazione periodica a partire dall'esercizio successivo, confermandole, ove occorra, contestualmente:

- Società Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.
- Porto Antico S.p.A. (incremento quota a seguito parziale sottoscrizione aumento Capitale Sociale)
- Rete Fidi Liguria S.c.p.A. di garanzia collettiva Fidi (incremento della quota di possesso a seguito conferimento Unioncamere Liguria in fase di liquidazione)
- Confart Liguria consorzio di garanzia fidi" a seguito conferimento da Unioncamere Liguria in fase di liquidazione;
- Tecnoservicecamere S.c.p.A; incremento della quota a seguito conferimento Unioncamere Liguria in fase di liquidazione

di prendere atto del perdurare dello stato di liquidazione che interessa le società Retecamere s.r.l.; S.T.L. Terre di Portofino società consortile a responsabilità limitata.

Relativamente alle partecipazioni riferite al sistema camerale nazionale furono recepite le indicazioni in relazione alle politiche

di razionalizzazione in merito alle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale fornite da Unioncamere Nazionale con nota n. 0026430/U del 16/12/2022, indicazioni usualmente recepite dalle Camere di Commercio italiane.

Ai fini della ricognizione riferita all'esercizio 2023 nell'ambito delle partecipazioni possedute occorre evidenziare quanto segue:

Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l

Nel corso del 2023 sono state rassegnate le dimissioni da parte di tutti i dipendenti. A seguito di tale evento il Revisore Unico ha invitato il Consiglio di Amministrazione ad attivarsi senza alcun indugio per ricorrere alla composizione negoziata della crisi d'impresa e, allo stesso tempo, a non intraprendere alcuna azione che possa comportare una riduzione della garanzia nei confronti dei creditori sociali riducendo l'entità patrimoniale della società e/o la capacità operativa della stessa. A seguito di tale richiesta, il C.d.A. ha ritenuto necessario convocare l'assemblea dei soci per avere un atto d'indirizzo. L'assemblea ha infine deliberato la messa in liquidazione della società. L'apertura della liquidazione è avvenuta con decorrenza 16/10/2023.

Infrastrutture Recupero Energia Ag.Reg.Ligure - I.R.E. S.P.A e Sviluppo Genova S.p.A.

Entrambe le società partecipate da Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A. hanno intrapreso un percorso di razionalizzazione che prevede la fusione per incorporazione della società Sviluppo Genova S.p.A in IRE S.p.A. Il progetto è stato regolarmente approvato dalle due società e nel corso mese di dicembre 2023 è scaduto il termine per l'opposizione dei creditori, pertanto si è prevista la stipula dell'atto di fusione per il 20/12/2023.

Il Relatore ricorda inoltre che per quanto riguarda il progetto di fusione per incorporazione di Mirabilia Network, associazione riconosciuta senza fini di lucro, in IS.NA.R.T. s.C.p.A. approvata con delibera favorevole della Giunta camerale assunta con provvedimento n. 210 del 24 luglio 2023, a seguito dei successivi pareri discordanti delle sedi regionali della Corte dei Conti, risulta che il progetto non abbia avuto ulteriori sviluppi.

In merito al perdurare della procedura di liquidazione della società S.T.L. Terre di Portofino Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione, l'Amministrazione, nel corso del 2023, è intervenuta sollecitando il liquidatore in merito ai tempi di chiusura della procedura di liquidazione.

Il Relatore evidenzia inoltre la necessita di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata, considerata l'importanza strategica, la soluzione migliore per la concretizzazione degli esiti del recesso a suo tempo già deliberato.

In merito alla quota di partecipazione in Confart Consorzio di garanzia fidi, acquisito nell'ambito della procedura di liquidazione di Unioncamere Liguria, data la sua natura giuridica, nell'ambito di una corretta applicazione della norma di revisione delle partecipazioni risulta pertanto esclusa dall'ambito di applicazione delle procedure di razionalizzazione previste della Legge 175/2016.

Si ricorda che, come in precedenza anticipato, allo stato della legislazione vigente deve pertanto ritenersi che, per il corrente anno 2023, torni applicabile la più rigorosa disciplina contenuta nell'art. 20 comma 2 D.LGS 175/2016 in ordine alle situazioni rilevanti ai fini della stesura dei piani di razionalizzazione e che, l'inapplicabilità delle deroghe di cui all'art. 24 comma 5-ter per l'anno in corso, comporta la necessità di considerare la situazione della società SIIT società consortile per azioni, priva del requisito di cui all'art. 20 comma 2 lett. d).

Il quadro delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale, fatto salvo quanto esposto negli allegati facenti parte integrante della presente proposta di deliberazione, non evidenzia ulteriori elementi di novità in ordine agli obblighi di dismissione derivanti dall'art 20 del Decreto Legislativo 175 del 12 agosto 2016 e ss.mm.ii

La GIUNTA CAMERALE

Udita la relazione del PRESIDENTE;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolar modo, gli artt. 3, 4, 5, 9, 20 e 24;

Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica -, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 e considerate le modifiche da questo apportate al medesimo Decreto legislativo;

Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolar modo, agli effetti riferiti in narrativa, l'art. 2 comma 4 che dispone: "Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con

altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e l'art. 14, comma 5, lett. b);

Visto l'art. 4, comma 5, de D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219;

Visti gli articoli 9, comma 2bis e 19, dello Statuto Camerale;

Considerato che, allo stato della legislazione vigente, deve pertanto ritenersi che, per il corrente anno 2023, torni applicabile la più rigorosa disciplina contenuta nell'art. 20 comma 2 D.LGS 175/2016 in ordine alle situazioni rilevanti ai fini della stesura dei piani di razionalizzazione e che, l'inapplicabilità delle deroghe di cui all'art. 24 comma 5-ter per l'anno in corso;

Richiamati gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016)" pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro, integrati e coordinati con le "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art.20,c.1,TUSP) dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022" estrapolate dal sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamata la nota Unioncamere n. 0026430/U del 30/11/2023 avente per oggetto le indicazioni relative alle politiche di razionalizzazione in merito alle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale;

Richiamati e confermati i propri precedenti provvedimenti n. 288 del 4.10.2010, n. 62 del 23.03.2015 n. 187 del 23.09.2017, n. 303 del 3.12.2018, n. 370 del 9.12.2019 e n. 380 del 16.12.2019, n. 312 del 14 dicembre 2020, 328 del 14 dicembre 2021 e 347 del 19 dicembre 2022;

Considerato che la società Infocamere S.c.p.A. si configura come una società "in-house providing" partecipata da tutte le Camere di Commercio italiane che gestisce nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse un sistema informatico nazionale specifico per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori e che risulta pertanto indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge in capo agli enti camerali (D. Lgs. 175/2016 art. 4 co. 2 lettere d), e che la stessa assicura, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli.

Considerato che la società Tecnoservicecamere S.c.p.A. fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura e che, operando anch'essa in regime di "in-house providing", svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci, li supporta nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa, competenze strumentali all'attività dell'ente (D. Lgs. n.175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che la società Uniontrasporti, società consortile a responsabilità limitata, contribuisce alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e dei territori ed è la società "in-house providing" del sistema camerale sui temi infrastrutturali supportando - con attività di ricerca, studi e approfondimenti - il sistema camerale a sviluppare e migliorare il complesso delle infrastrutture a disposizione delle imprese (D.Lgs.n. 19 agosto 2016, n. 175, articolo 4. comma 2, lett. d);

Considerato che la società Consorzio per l'Innovazione Tecnologica - s.c.r.l. in forma abbreviata DINTEC, ha per oggetto principale l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese ed è una Società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 40 Camere di commercio, 8 Unioni regionali) ed Enea, e che anch'essa rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di Commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni (D.Lgs. 175/2016 art. 4 comma 2 lettere d);

Considerato che la società Ecocerved, società consortile a responsabilità limitata ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente e svolge inoltre attività di formazione ambientale, producendo e distribuendo dati inerenti all'ambiente e all'ecologia, essendo anch'essa una società "in house providing" del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di Commercio, e che produce servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni, quali la gestione informatica dell'Albo Gestori ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti

previsti dalla normativa di riferimento in capo agli Ente Camerali (D.Lgs. n. 175 /2016 art. 4 comma 2 lettere d);

Considerato che la società IC Outsourcing, società consortile a responsabilità limitata, è una società operante in regime di "inhouse providing" partecipata dal sistema camerale avente lo scopo di fornire servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, all'acquisizione ed elaborazione dati, svolgendo dunque un'attività strumentale alle funzioni delle Camere di commercio socie (D. lgs. n.175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che la società Sistema Camerale Servizi - Si Camera s.c.r.l., realizza per le Camere di Commercio socie servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo e che essa è una società "in-house providing" partecipata dal sistema camerale che svolge una funzione strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (D. lgs. n.175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che la società Tecno Holding - Società per Azioni, posseduta dall'Ente Camerale nella misura del 1,86%, gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo, e che nell'ambito della propria gestione finanziaria, amministra e gestisce parte rilevante dei beni immobili del sistema camerale e promuove fondi d'investimento a sostegno di attività produttive (D. lgs. n.175/2016 art. 4 comma 3);

Considerato che la società Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. svolge attività di consulenza per informazione, formazione, supporto organizzativo ed assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, operando anch'essa in regime di "in-house providing", (D.Lgs. n. 175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che la società Innexta s.c.r.l opera in via prevalente nell'organizzazione e gestione, nell'interesse dei soci e con criteri di economicità gestionale dell'attività istituzionalmente demandata agli Enti camerali di cui alla legge 580/1993 come modificata dal D. Lgs. 219/2016, fornendo servizi in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari e al territorio (D. Lgs. n. 175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che il Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. svolge attività nei settori e delle filiere produttive, della contabilità economica territoriale, della definizione di linee di policy e il monitoraggio dei loro effetti, inoltre ha specifiche competenze per l'allestimento di progetti in risposta a bandi di gara per attività di studi a livello nazionale ed anche nell'ambito di Programmi a gestione diretta della Commissione Europea e di affiancamento alla costituzione di alleanze e partenariati facendo parte del Sistema Statistico Nazionale SISTAN, contribuendo così alla produzione della informazione statistica ufficiale (D. Lgs. n. 175/2016 art. 4 comma 2 lettera d);

Considerato che le società appena descritte, costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale svolgono servizi strumentali essenziali al fine del conseguimento dei compiti istituzionali ovvero di valorizzazione del patrimonio in favore del sistema camerale italiano e della Camera di Commercio di Genova;

Considerato che in ordine alle partecipazioni possedute nelle società in house nazionali del sistema camerale, con la sopramenzionata nota n 0028610/U del 30/11/2023, Unioncamere Nazionale ha trasmesso l'aggiornamento delle schede di monitoraggio utili alla redazione del presente provvedimento di razionalizzazione alla data del 31 dicembre 2022;

Considerato che in tali schede si evincono le seguenti indicazioni compatibili con partecipazioni societarie posseduta dalla Camera di Commercio di Genova:

- Unioncamere Roma invita a mantenere le partecipazioni direttamente detenute nelle seguenti società, costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale:
 - o Infocamere Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni;
 - o Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
 - o Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
 - o Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l. in breve DINTEC;
 - o Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in breve "Ecocerved s.c.a.r.l.";
 - o IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
 - o Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
 - o Tecno Holding società per azioni;
 - o Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l;
 - o Innexta S.c.r.l.

- o Centro Studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.
- Unioncamere Roma invita a confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale di seguito enumerate:
 - o Unimercatorum s.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c. a r.l.;
 - o Aries s.c.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c. a r.l.;
 - o Ic Outsourcing s.c. a r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c. a r.l.;
 - o I.Ter s.c. a r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c.r.l.;
 - o Inter.Cam. Società Consortile a R.L. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c.r.l.
 - o Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l per tramite partecipazione posseduta in Si.Camera s.c. a r.l.;
 - o AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec S.c. a r.l.;
 - o Si.Camera Scarl per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec S.c. a r.l.;
 - o Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. per tramite partecipazione posseduta in Dintec Scarl;
 - o Ecocerved s.c. a r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere s.c.p.a.;
 - o Ic Outsourcing s.c. a r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere s.c.p.a.;
 - o Iconto s.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere s.c.p.a.;
 - o Ic Outsourcing s. c. a r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved s.c. a r.l.;
 - o Tinexta s.p.a. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding s.p.a;
 - o BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding s.p.a.;
 - o Infocamere s.c.p.a. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecnoservicecamere s.p.a.;
 - o Infocamere s.c.p.a. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Promos Italia s.c.r.l.;
 - o BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Retacamere s.c.r.l.

Contestualmente Unioncamere Roma viste le indicazioni di razionalizzazione già parzialmente avviate:

- prevede la dismissione per le seguenti società possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale:
 - o RS Records Store spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding s.p.a.;
 - o RE parcheggio Via Livorno s.r.l. in liquidazione per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding s.p.a.;
- In relazione alla partecipazione in Tecnoholding S.p.A. si rileva inoltre quanto segue:
 - o L'attività di liquidazione della società RS record store spa è previsto che possa concludersi nei prossimi mesi a seguito della conclusione di un ultimo contenzioso che consentirà di procedere con la predisposizione del piano di riparto finale di liquidazione;
 - o l'assemblea della RE Parcheggi Via Livorno s.r.l. ha deliberato la messa in liquidazione; iter che si è concluso con il riparto finale ai soci in data 28/2/2023 e la cancellazione della società dal registro imprese in data 31 maggio 2023
 - o la partecipazione in Orizzonte Solare S.r.l. rimane ancora attiva per la valorizzazione di due earn out positivi (non ancora contabilizzati) relativi alle cessioni di partecipazioni poste in essere in anni precedenti. In considerazione delle operazioni ancora in essere, non è prevedibile che la partecipazione di Tecno Holding possa essere monetizzata prima della fine del 2025
 - o la partecipazione in Ambra Verde 3 S.r.l., essendo una sub-holding pura, rimane ancora attiva per la valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio. Non è al momento prevedibile quando si riuscirà a monetizzare definitivamente la partecipazione.

Considerato che la società Porto Antico di Genova S.p.A., partecipata dal Comune di Genova, dalla Camera di Commercio di Genova dalla Società FI.l.s.e. e dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha l'obiettivo di restituire l'area dell'antico porto alla città rendendola vivibile e godibile tutto l'anno attraverso la realizzazione di iniziative culturali, lo sviluppo dell'attività congressuale e la costruzione di strutture di interesse generale per creare un polo di attrazione turistica nazionale e internazionale;

Considerato che la Società Gestione Mercato S.c.p.A gestisce la struttura del Mercato Ortofrutticolo di Genova che si estende su un'area complessiva di 82.000 mq. con una superficie coperta di 32.000 mq. al cui interno agiscono gli operatori grossisti, con dislocazione della struttura con accesso immediato alla rete autostradale e la vicinanza con la piastra logistica e con il Porto di Genova;

Considerato che dalle verifiche effettuate la Società Gestione Mercato S.c.p.A non risulta coerente con quanto disposto dall'art.20 comma 2 lett. b) ma la stessa, con nota del 4 dicembre 2023, ha comunicato di aver attivato la procedura di selezione di personale per 3 unità la cui finalizzazione ripristinerà il rispetto delle sopramenzionate previsioni di cui all'art. 20 nel corso dell'anno 2024;

Considerato che la società Aeroporto di Genova S.p.A., controllata da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, gestisce le infrastrutture aeroportuali, fornisce i servizi di assistenza a terra degli aeromobili nonché svolge complessivamente tutte le attività connesse al trasporto aereo;

Considerato che la società Autostrada dei Fiori S.p.A. è la Società autostradale che gestisce in regime di concessione il tratto autostradale Savona - Ventimiglia che attraversa il territorio della regione Liguria e in parte della Provincia di Genova, per complessivi Km. 113,3;

Considerato che, analogamente, la società SALT S.p.A. è la Società autostradale che gestisce in regime di concessione in particolare la tratta autostradale da Livorno a Sestri Levante, interessando pertanto anche il territorio della Provincia di Genova;

Considerato che le summenzionate società Porto Antico di Genova S.p.A., Società Gestione Mercato S.c.p.A, Aeroporto di Genova S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A., SALT S.p.A, perseguono fini di interesse generale gestendo infrastrutture trasportistiche, o di interesse economico generale ovvero di gestione di reti funzionali a tali servizi costituendo, in esse, la partecipazione camerale esplicazione delle funzioni istituzionali fatte palesi dall'art. 2 commi 2 e 4 della Legge n. 580/93, in sinergia con altre istituzioni pubbliche e private e considerato che tali partecipazioni possono pertanto ricondursi alla fattispecie di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Considerato che la Società Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. - è il soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure, e che, in quanto struttura "in-house" della Regione Liguria, la sua azione

si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale;

Considerato che la Società Rete Fidi Liguria - società consortile per Azioni di garanzia collettiva fidi - svolge attività di supporto alle richieste di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese, fornendo loro garanzie nell'accesso ai capitali necessari per la loro crescita, e considerato che Rete Fidi Liguria e stata costituita il 01 gennaio 2013 dalla fusione di preesistenti confidi settoriali;

Considerato che la Società I.R.E. S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - nasce nel 2014, in attuazione della Legge Regionale n.6/2011 "Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica", dalla fusione di tre società tecniche regionali con competenze nei settori della pianificazione e certificazione energetica, dei progetti europei, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture e della riqualificazione ambientale;

Considerato che, dal punto di vista societario I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - è una società interamente pubblica, "in-house" di Regione Liguria attraverso FI.L.S.E. S.p.A. che, alla data della presente deliberazione, detiene il 79,02% del capitale e , diversi altri Enti territoriali ed Enti pubblici, quali Comuni, Provincie, A.R.T.E., Camere di Commercio, Università di Genova ed opera quale stazione appaltante per conto dei soci e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale;

Considerato che la Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International S.c.p.A. - è una società del gruppo FI.L.S.E., partecipata, oltre che dalla stessa Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. -, anche dalle Camere di Commercio liguri ed è soggetto attuatore delle politiche regionali in tema di internazionalizzazione e di coordinamento delle iniziative progettate dai diversi attori del sistema economico locale con particolare riguardo all'agricoltura, alla cooperazione internazionale, al turismo e al marketing territoriale;

Considerato che le sopracitate Società Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A, Rete Fidi Liguria - società consortile per Azioni di garanzia collettiva fidi, I.R.E. S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure e Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International S.c.p.A., in quanto controllante e controllate o collegate del gruppo FILSE di cui all'allegato "A" al

D.Lgs n. 175/2016 ricadono nella disciplina derogatoria di cui all'art. 26 comma 2 dello stesso Decreto;

Considerato, inoltre, come le stesse costituiscano nel contempo estrinsecazione della missione istituzionale delle Camere di Commercio di sostegno e promozione del sistema delle imprese e delle economie locali nelle forme più volte richiamate, garantiscano il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito della molteplicità dei settori di intervento su cui la Camera di Commercio è impegnata, in particolare sotto il profilo della fattispecie della produzione di servizi di interesse generale;

Considerato che la Società LIGURCAPITAL S.p.A. - società per la capitalizzazione della piccola e media impresa - costituita nel 1989, allo scopo di assumere partecipazioni al capitale di rischio di aziende localizzate sul territorio ligure, attraverso l'utilizzo di fondi propri e Fondi Europei affidati dalla Regione Liguria, è a controllo pubblico essendo il capitale sociale al 98,70% detenuta dalla Società Filse Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A e che la stessa, rientrando nelle finalità sopra indicate e nello stesso gruppo FILSE, è altresì autonomamente contemplata nel citato allegato "A" al D.Lgs. 175/2016 in forza delle modifiche ad esso apportate dal successivo D.Lgs. 16.6.2017 n. 100;

Richiamato il proprio provvedimento n. 347 del 14.12.2022 con il quale si confermava il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di commercio nelle società di seguito elencate, considerate le disposizioni inserite dell'art 1 comma 723 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 16 del D.L 25/05/2021 n. 73 convertito con L. 23/07/2021 n. 106 ovvero:

- SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A.;
- Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.;

Considerato che, come in precedenza anticipato, allo stato della legislazione vigente deve pertanto ritenersi che, per il corrente anno 2023, torni applicabile la più rigorosa disciplina contenuta nell'art. 20 comma 2 D.LGS 175/2016 in ordine alle situazioni rilevanti ai fini della stesura dei piani di razionalizzazione e che, l'inapplicabilità delle deroghe di cui all'art. 24 comma 5-ter per l'anno in corso, comporta la necessità di considerare la situazione della società SIIT società consortile per azioni, priva del requisito di cui all'art. 20 comma 2 lett. d);

Considerato che in ordine alla Società Sviluppo Genova S.p.A., con proprio precedente provvedimento n 112 del 26 aprile 2021 col quale la Giunta Camerale stabilì di avvalersi delle facoltà nella circostanza consentite da tale disposizione, in termini di esercizio dei diritti sociali e di temporanea conservazione della relativa partecipazione e che alla data di adozione del presente provvedimento è oggetto di fusione per incorporazione in IRE S.p.A. Il progetto è

stato regolarmente approvato dalle due società e nel corso mese di dicembre 2023 è scaduto il termine per l'opposizione dei creditori, pertanto si è prevista la stipula dell'atto di fusione per il 20/12/2023 ed è stata convocata per l'identica data l'assemblea dei soci della società incorporante;

Considerato che in ordine alla Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova, è stata avviata la procedura di dismissione mediante la pubblicazione di bando d'asta pubblica in data 26 giugno 2018 e che tale procedura si è conclusa in data 12 settembre 2018 in seguito alla mancanza di manifestazioni di interesse in data 16 ottobre 2018 è stato esercitato il recesso dalla società, ma considerata l'importanza strategica della stessa è stata evidenziata la necessita di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata, la soluzione migliore per la concretizzazione degli esiti del recesso a suo tempo già deliberato;

Considerato che in ordine alla Società Agenzia di sviluppo GAL genovese s.r.l., nel corso del 2023 sono state rassegnate le dimissioni da parte di tutti i dipendenti, e che a seguito di tale evento il Revisore Unico ha invitato il Consiglio di Amministrazione ad attivarsi senza alcun indugio per ricorrere alla composizione negoziata della crisi d'impresa e, nel contempo, a non intraprendere alcuna azione che possa comportare una riduzione della garanzia nei confronti dei creditori sociali riducendo l'entità patrimoniale della società e/o la capacità operativa della stessa. Considerato altresì che a seguito di tale richiesta, il C.d.A. ha ritenuto necessario convocare l'assemblea dei soci per avere un atto d'indirizzo e che l'assemblea ha infine deliberato la messa in liquidazione della società con l'apertura della liquidazione avvenuta con decorrenza 16/10/2023;

Richiamato altresì il comma 4 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016 che prevede "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

Considerato che per effetto delle sopracitate indicazioni nel corso del 2023 è stato dato inizio alle operazioni di razionalizzazione come evidenziato nell'allegata relazione e che le stesse proseguiranno nel corso del 2024.

Considerato che la società Retecamere - società consortile a responsabilità limitata" in breve "Retecamere - s.c.r.l." in liquidazione è stata posta in liquidazione a far data dal 4 settembre 2013;

Considerato che la società S.T.L. Terre di Portofino Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione è stata posta in liquidazione con atto del 01/01/2017 iscritto nel Registro delle imprese in data 8/2/2017 e che, in merito al perdurare della procedura di liquidazione della stessa, l'Amministrazione, nel corso del 2023, è intervenuta sollecitando il liquidatore in merito ai tempi di chiusura della procedura medesima;

Considerato che, per quanto riguarda il progetto di fusione per incorporazione di Mirabilia Network, associazione riconosciuta senza fini di lucro, in IS.NA.R.T. s.c.p.a. approvata con delibera favorevole della Giunta camerale assunta con provvedimento n. 210 del 24 luglio 2023, a seguito dei successivi pareri discordanti delle sedi regionali della Corte dei Conti, risulta che il progetto non abbia avuto ulteriori sviluppi;

Considerato che la quota di partecipazione in Confart Consorzio di garanzia fidi, acquisito nell'ambito della procedura di liquidazione di Unioncamere Liguria, data la sua natura giuridica, nell'ambito di una corretta applicazione della norma di revisione delle partecipazioni risulta esclusa dall'ambito di applicazione delle procedure di razionalizzazione previste della Legge 175/2016;

Considerato che l'analisi delle partecipazioni possedute non presenta particolari ulteriori criticità;

Avuto riguardo alla programmazione strategica dell'Ente Camerale, approvata dal Consiglio Camerale, con deliberazione del 25 ottobre 2021 e, in margine alle centrali valutazioni di pubblico interesse, alla ragguardevole redditività di alcune tra le predette partecipazioni;

Ritenuto che le partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio, ad eccezione di quelle riferite in premessa, debbano ritenersi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente anche in ordine agli obiettivi strategici da esso perseguiti;

Considerato il prospetto riepilogativo, realizzato allo scopo di evidenziare, per ciascuna delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale, tutti gli elementi non discrezionali rilevanti al fine dell'applicazione della norma di cui trattasi, è stato redatto sulla base delle "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art.20,c.1,TUSP) Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022" estrapolate dal sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

delibera

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle seguenti società, costituite nell'ambito del sistema camerale nazionale:

- Infocamere Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni;
- Tecnoservicecamere società consortile per azioni;
- Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata;
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l. in breve DINTEC;
- Ecocerved società consortile a responsabilità limitata", in breve "Ecocerved s.c. a r.l.";
- IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata;
- Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata;
- Tecno Holding società per azioni;
- Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia società consortile a responsabilità limitata;
- Innexta società consortile a responsabilità limitata;
- Centro Studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle indirettamente partecipate e controllate società del sistema Camerale nazionale di seguito enumerate:

- Unimercatorum s.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c. a r.l.;
- Aries s.c.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c.r.l.;
- Ic Outsourcing s.c.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c.r.l.;
- I.Ter s.c.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c.r.l.;
- Inter.Cam. Società Consortile a R.L. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Si.Camera s.c.r.l.
- Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl per tramite partecipazione posseduta in Si.Camera s.c.r.l.;
- AgroQualità per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec s.c.r.l.;

- Si.Camera s.c.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Dintec s.c.r.l.;
- Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. per tramite partecipazione posseduta in Dintec s.c.r.l.;
- Ecocerved s.c.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere s.c.p.a.;
- Ic Outsourcing s.c.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere s.c.p.a.;
- Iconto s.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Infocamere s.c.p.a.;
- Ic Outsourcing s.c.r.l. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Ecocerved s.c.r.l.;
- Tinexta spa per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding s.p.a.;
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecno Holding s.p.a.;
- Infocamere s.c.p.a. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Tecnoservicecamere s.p.a.;
- Infocamere s.c.p.a. per tramite la partecipazione diretta posseduta in Promos Italia s.c.r.l.;
- BCC Roma per tramite la partecipazione diretta posseduta in Retacamere s.c.r.l.

Di confermare il mantenimento delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio nelle società:

- Porto Antico di Genova S.p.A.,
- Società Gestione Mercato S.c.p.A,
- Aeroporto di Genova S.p.A.,
- Autostrada dei Fiori S.p.A.,
- Autostrada Ligure Toscana S.p.A.,
- Finanziaria Liqure per lo Sviluppo Economico Fi.l.s.e. S.p.A.,
- Società regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle imprese Liguria International s.c.p.a.,
- Rete Fidi Liguria società consortile per azioni di garanzia collettiva fidi;
- Ligurcapital S.p.A. società per la capitalizzazione della piccola e media impresa
- Infrastrutture Recupero Energia Ag.Reg.Ligure I.R.E. S.P.A.;

Di avviare il processo di razionalizzazione della società SIIT società consortile per azioni siglabile SIIT S.c.p.A. mediante cessione a titolo oneroso e in subordine recesso, conferendo contestualmente mandato al Presidente e al segretario Generale per

la valutazione delle più opportune tempistiche e modalità della razionalizzazione;

Di confermare il percorso di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione della società Sviluppo Genova S.p.A. in IRE S.p.A., percorso in via di compimento.

Di concordare con la Società Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova (COARGE) cooperativa a responsabilità limitata, considerata l'importanza strategica, la soluzione migliore per la concretizzazione degli esiti del recesso a suo tempo già deliberato.

Di aderire alle indicazioni di razionalizzazione indicate dalla nota di Unioncamere nei confronti delle partecipazioni indirettamente possedute della Società Tecno Holding S.p.A..

Di prendere atto del perdurare dello stato di liquidazione che interessa le società Retecamere s.r.l., S.T.L. Terre di Portofino società consortile a responsabilità limitata e Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l.

Di predisporre una apposita relazione sull'attuazione del piano, relativo alle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio al 31 dicembre 2022 evidenziando le procedure di razionalizzazione e di trasmetterla alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 D. Lgs. 175/2016.

Di approvare il prospetto realizzato allo scopo di evidenziare, per ciascuna delle partecipazioni possedute dall'Ente Camerale, tutti gli elementi non discrezionali rilevanti al fine dell'applicazione della norma di cui trattasi, e redatto sulla base delle "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art.20,c.1,TUSP) dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022" estrapolate dal sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di predisporre e inserire nell'apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze tutti dati afferenti alla presente deliberazione in ordine alle procedure di dismissione avviate a seguito della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche in ottemperanza alle disposizioni dell'art 24 D. Lgs. 175/2016.

Di aggiornare in tal modo il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie corredato dell'apposita relazione tecnica, già approvato con provvedimento n 303 del 18 dicembre 2018 e redatto ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi allegati alla competente Sezione della Corte del Conti ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, e alla Struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, per gli adempimenti di cui allo stesso Decreto Legislativo, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 219/2016.

Allegati

Il Presidente f.to Sig. Luigi Attanasio

Il Segretario Generale f.to Dott. Maurizio Caviglia

Per copia conforme ad uso amministrativo

Dort Marco RAZE70

